

Deliberazione 14 ottobre 2009 - GOP 42/09

Avvio di procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di avvalimento, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2009

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata ed integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 24 ottobre 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 116/05 (di seguito: deliberazione n. 116/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06 (di seguito: deliberazione n. 2/06);

- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2006, n. 136/06 (di seguito: deliberazione n. 136/06);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2007, n. 164/07 (di seguito: deliberazione n. 164/07);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2008, GOP 37/08 (di seguito: deliberazione GOP 37/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08),
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2009, GOP 30/09 (di seguito: deliberazione GOP 30/09);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2009, GOP 35/09 (di seguito: deliberazione GOP 35/09), con la quale l’Autorità ha modificato e integrato la deliberazione GOP 28/08;
- il documento per la consultazione “Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato dell’energia elettrica e proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili”, DCO 23/09 del 23 luglio 2009 (di seguito documento di consultazione DCO 23/09).

Considerato che:

- l’articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge n. 99/09 prevede che l’Autorità si avvalga delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente unico S.p.A. per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge n. 481/95, nonché per l’espletamento di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia;
- l’articolo 27, comma 2, secondo periodo, della legge n. 99/09 prevede che dal predetto avvalimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per quanto concerne le attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia, l’Autorità:
 - con deliberazione n. 60/04 si è avvalsa della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
 - con la medesima deliberazione n. 60/04, ha costituito un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento per l’effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (di seguito: il Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione);

- con deliberazione n. 215/04, ha approvato il Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione e, con le deliberazioni n. 116/05, n. 2/06, n. 136/06, n. 164/07, GOP 37/08 e GOP 30/09, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti, da ultimo fino al 30 giugno 2010, al fine di assicurare il supporto specialistico nello svolgimento delle verifiche ispettive, la predisposizione di eventuali integrazioni del Regolamento, oltre che di emettere pareri su casi tecnici controversi;
- effettua inoltre verifiche ispettive, anche su materie diverse da quelle oggetto dell'avvalimento di cui alla deliberazione n. 60/04, che, previa opportuna valutazione, possono essere oggetto di avvalimento della società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. nel nuovo quadro legislativo determinatosi per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09;
- con la deliberazione n. 273/05, ha rinnovato ed esteso un Protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza per la collaborazione istituzionale tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, inclusa l'effettuazione degli accertamenti, disposti tramite provvedimento esclusivamente dall'Autorità;
- per quanto concerne le attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge n. 481/95, l'Autorità:
 - con la deliberazione GOP 28/08, ha istituito lo "Sportello per il consumatore di energia" (di seguito: lo Sportello) per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 e per il servizio informativo tramite *call center* al fine di fornire ai clienti finali informazioni generali sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, sulla regolazione introdotta dall'Autorità, nonché sull'eventuale reclamo o segnalazione inviata dal singolo cliente finale e sui diritti dei consumatori, prevedendo di avvalersi a tale scopo della Cassa per un quinquennio a partire dal 1° luglio 2008;
 - con la medesima deliberazione GOP 28/08, ha altresì adottato il Regolamento per lo svolgimento delle attività di cui al precedente alinea (di seguito: Regolamento dello Sportello per il consumatore di energia) e istituito un gruppo di coordinamento con le Associazioni dei consumatori finalizzato a raccogliere segnalazioni tempestive di comportamenti diffusi degli esercenti nei confronti dei clienti finali, istanze relative e problematiche generali e proposte di interventi migliorativi della regolazione per un rafforzamento della tutela dei consumatori; successivamente, per garantire una celere e ottimale realizzazione del progetto operativo dello Sportello, la Cassa ha stipulato in data 6 marzo 2009 un'apposita convenzione di collaborazione con il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e con l'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: la Convenzione) per l'attivazione e la gestione nel periodo transitorio dello Sportello;

- con la deliberazione GOP 35/09, ha fissato al 1° dicembre 2009 il termine a decorrere dal quale l'operatività dello Sportello verrà assicurata, in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, dall'Acquirente Unico S.p.A., prevedendo fino a tale data un periodo transitorio nel quale continuerà a produrre efficacia l'avvalimento della Cassa sulla base della Convenzione già sottoscritta fra la Cassa, il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e l'Acquirente Unico S.p.A.;
- per quanto concerne la realizzazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali di energia elettrica e di gas (di seguito: sistema informatico centralizzato), l'Autorità ha avviato, con la deliberazione n. 134/08, un procedimento per la definizione e implementazione di tale sistema; inoltre, nel documento di consultazione DCO 23/09 l'Autorità ha proposto che alla società Acquirente Unico sia affidata, oltre che la gestione del suddetto sistema informatico centralizzato, anche la gestione di un "Elenco sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti dei clienti finali del mercato elettrico" (di seguito: Elenco) e che la medesima società operi come controparte centrale di un "servizio di incasso" con le modalità indicate nel medesimo documento di consultazione DCO 23/09.

Ritenuto che:

- al fine di dare attuazione all'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09 sia opportuno avviare un procedimento per la predisposizione ed emanazione, sentite le società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. nonché la Cassa, di un disciplinare relativo ai profili generali dell'avvalimento e di distinti regolamenti delle modalità operative con cui si svolgono le specifiche attività oggetto dell'avvalimento, ove tali regolamenti non siano già disponibili;
- fermo restando che l'avvalimento riguarda l'esercizio di attività tecniche, strumentali, operative e di supporto, e che ogni valutazione concernente l'esercizio del potere decisionale compete all'Autorità, sia opportuno prevedere che nel disciplinare con cui verrà regolato l'avvalimento delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. da parte dell'Autorità siano definiti, tra gli altri, anche i seguenti aspetti:
 - vincoli di incompatibilità e obblighi di segreto d'ufficio che graveranno sui dipendenti delle predette società, nonché sugli eventuali esperti anche esterni incaricati dello svolgimento delle attività istruttorie o ispettive, nell'esercizio delle funzioni in regime di avvalimento;
 - aspetti relativi alla protezione dei dati personali o commerciali o sensibili e giudiziari;
 - modalità di pianificazione e consuntivazione delle attività in relazione alle esigenze dell'Autorità, nonché di coordinamento e scambio di informazioni tra gli uffici dell'Autorità e le unità operative delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. interessate dalle attività di avvalimento, nonché con la Cassa e con la Guardia di Finanza ove opportuno;
 - le modalità di riconoscimento dei costi per le attività svolte Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. per conto dell'Autorità;

- sia opportuno indicare nel presente provvedimento le prime attività che saranno oggetto dell'avvalimento di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, distintamente per la società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e per la società Acquirente Unico S.p.A., e procedere ad una più completa ricognizione delle ulteriori attività che possono formare oggetto dell'avvalimento;
- sia opportuno prevedere che le predette attività siano svolte in regime di separazione contabile dalle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A.;
- sia opportuno confermare la situazione corrente di avvalimento della Cassa per effetto della deliberazione n. 60/04 per il periodo transitorio fino al 30 giugno 2010, in modo da prevedere un adeguato periodo di tempo per il pieno trasferimento dell'operatività di dette attività alla società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.a in considerazione della complessità della materia degli accertamenti sugli impianti di produzione;
- sia opportuno confermare quanto già previsto dalla delibera GOP 35/09 e in particolare il termine del 1° dicembre 2009 per l'operatività dello Sportello per il consumatore di energia tramite avvalimento della società Acquirente Unico S.p.A.;
- sia opportuno valutare, nel corso del presente procedimento, anche altre forme di collaborazione con le società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., in particolare in relazione a strumenti di flessibilità per la gestione del personale di dette società a supporto dello svolgimento di attività assegnate per legge all'Autorità

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, in materia di avvalimento, da parte dell'Autorità, delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A.;
2. di prevedere che in esito a tale procedimento, sentite le società di cui al punto 1 nonché la Cassa e la Guardia di finanza ove opportuno, sia adottato entro il 31 dicembre 2009 un disciplinare con cui verrà regolato l'avvalimento delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A da parte dell'Autorità nel quale siano definiti, tra gli altri, anche i seguenti aspetti:
 - vincoli di incompatibilità e obblighi di segreto d'ufficio che graveranno sui dipendenti delle predette società, nonché sugli eventuali esperti anche esterni incaricati dello svolgimento delle attività istruttorie o ispettive, nell'esercizio delle funzioni in regime di avvalimento;
 - aspetti relativi alla protezione dei dati personali o commerciali o sensibili e giudiziari;
 - modalità di pianificazione e consuntivazione delle attività in relazione alle esigenze dell'Autorità, nonché di coordinamento e scambio di informazioni tra gli uffici dell'Autorità e le unità operative delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. interessati dalle attività di avvalimento, nonché con la Cassa e con la Guardia di Finanza ove opportuno;

- le modalità di riconoscimento dei costi per le attività svolte dalle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. in regime di avvalimento;
3. di identificare, in sede di prima ricognizione, le seguenti attività che possono essere svolte in regime di avvalimento:
 - tramite la società Gestore dei servizi elettrici S.p.A.
 - a. verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, di cui alla deliberazione n. 60/04, secondo le modalità indicate nel Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione approvato con la deliberazione n. 215/04;
 - b. accertamenti sugli impianti di produzione di energia elettrica per la verifica della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari degli impianti di produzione;
 - c. accertamenti sul riconoscimento degli oneri da Emission Trading;
 - d. accertamenti sulle conformità delle modalità di effettuazione del servizio di misura da parte dei distributori di energia elettrica alle norme applicabili in materia di misura;
 - tramite la società Acquirente Unico S.p.A.
 - a. gestione dello “Sportello del consumatore” sulla base del Regolamento dello Sportello per il consumatore di energia di cui alla deliberazione GOP 28/08 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. progettazione e realizzazione di un sistema informativo centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali, dal momento che tale sistema informativo costituisce un elemento essenziale per la tutela dei consumatori nel mercato liberalizzato sia dell’energia elettrica che del gas;
 - c. in relazione agli esiti della consultazione in corso (DCO 23/09), svolgimento delle attività di controparte centrale del servizio di incasso;
 4. di prevedere che l’elenco delle attività di cui al precedente punto 3 possa essere integrato o modificato, a seguito di una completa ricognizione, in relazione alle esigenze operative dell’Autorità ovvero agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati dalla regolazione dei settori dell’energia elettrica e del gas;
 5. di prevedere che, anche successivamente all’emanazione del disciplinare, sentite le società di cui al punto 1 nonché la Cassa e la Guardia di finanza ove opportuno, siano adottati dall’Autorità i Regolamenti che disciplinano le modalità di svolgimento delle singole attività di cui ai precedenti punti 3 e 4, nei casi in cui tali regolamenti non siano allo stato disponibili;
 6. di confermare fino al 30 giugno 2010 la situazione corrente di avvalimento della Cassa ai sensi della deliberazione n. 60/04, per quanto concerne verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, avviando contestualmente le attività propedeutiche al trasferimento di detto avvalimento alla società Gestore dei servizi elettrici con piena operatività dal 1° luglio 2010;

7. di confermare quanto già previsto dalla delibera GOP 35/09 e in particolare il termine del 1° dicembre 2009 per l'operatività dello Sportello per il consumatore di energia tramite avvalimento della società Acquirente Unico S.p.A;
8. di attribuire la responsabilità complessiva del procedimento al Direttore Generale dell'Autorità, fermo restando che la responsabilità operativa della conduzione delle attività in avvalimento è in capo alle specifiche Direzioni interessate, con la collaborazione dei responsabili delle Direzioni per quanto di competenza:
 - Direzione Vigilanza e Controllo, per l'effettuazione di una ricognizione delle attività istruttorie e di accertamento svolte dall'Autorità, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, ai fini della valutazione da parte dell'Autorità circa l'opportunità di estendere progressivamente l'avvalimento delle predette società anche a tipologie di istruttorie e verifiche ispettive ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente punto 3;
 - Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, per l'effettuazione di una ricognizione delle attività di tutela dei consumatori di energia ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla deliberazione GOP 35/09 per lo Sportello, ai fini della valutazione da parte dell'Autorità dell'opportunità di estendere progressivamente l'avvalimento delle predette società anche a tali ulteriori attività;
 - Direzione Legislativo e Legale per la predisposizione di uno schema di disciplinare tramite il quale regolare i profili generali dell'avvalimento delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 99/09, inclusi seguenti aspetti:
 - a. vincoli di incompatibilità e obblighi di segreto d'ufficio che graveranno sui dipendenti delle predette società, nonché sugli eventuali esperti anche esterni incaricati dello svolgimento delle attività istruttorie o ispettive, nell'esercizio delle funzioni in regime di avvalimento;
 - b. aspetti relativi alla protezione dei dati personali o commerciali o sensibili e giudiziari;
 - c. modalità di pianificazione e consuntivazione delle attività in relazione alle esigenze dell'Autorità, nonché di coordinamento e scambio di informazioni tra gli uffici dell'Autorità e le unità operative delle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. interessati dalle attività di avvalimento, nonché con la Cassa e con la Guardia di Finanza ove opportuno;
 - d. le modalità di riconoscimento dei costi per le attività svolte Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A. per conto dell'Autorità;
 - Direzione Tariffe, per la separazione contabile e amministrativa delle attività svolte in regime di avvalimento dalle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A;
 - Direzione Mercati, per la predisposizione di specifiche funzionali e requisiti tecnici in ordine alla definizione del sistema centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali, secondo le priorità indicate dal punto 5 della deliberazione ARG/com 134/08;

- Direzione Personale Amministrazione e Finanza per l'individuazione di ulteriori forme di collaborazione con le società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., in particolare in relazione a strumenti di flessibilità per la gestione del personale di dette società a supporto dello svolgimento di attività assegnate per legge all'Autorità;
- 9. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., nonché alla Cassa Conguaglio del settore elettrico e alle Unità speciali della Guardia di Finanza;
- 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis